



COMUNE DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

di cui all'art. 18, comma 1 e 2, legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche e integrazioni

Adottato con deliberazione di G.C.	n. 230 del 02/06/1998
Modificato con deliberazioni di G.C.	n. 110 del 28/04/1999
Modificato con deliberazioni di G.C.	n. 42 del 13/04/2000
Modificato con deliberazioni di G.C.	n. 125 del 19/07/2001
Modificato con deliberazioni di G.C.	n. 134 del 26/09/2002
Modificato con deliberazioni di G.C.	n. 101 del 10/06/2004

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

di cui all'art. 18, comma 1 e 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche e integrazioni

SOMMARIO:

<i>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
Articolo 3 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE	5
Articolo 4 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE	5
Articolo 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	6
<i>TITOLO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO</i>	8
Articolo 6 - RIPARTIZIONE VERTICALE	8
Articolo 7 - PRESTAZIONI PARZIALI	9
Articolo 8 - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE	9
Articolo 9 - INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI	10
Articolo 10 - COLLAUDO	10
<i>TITOLO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'</i>	11
Articolo 11 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI	11
Articolo 12 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE	11
Articolo 13 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	12

Articolo 14 - TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	14
Articolo 15 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI	14
Articolo 16 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI.....	14
Articolo 17 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.....	15
TITOLO V - ALTRI ONERI.....	15
Articolo 18 - SPESE	15
Articolo 19 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI.....	16
Articolo 20 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA.....	16
TITOLO VI - NORME FINALI	17
Articolo 21 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI.....	17
Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	17
ALLEGATI.....	19
ALLEGATO 1 - RELAZIONE FINANZIARIA ILLUSTRATIVA	19
ALLEGATO 2: TABELLA 1.....	20
ALLEGATO 3: TABELLA 2	21
ALLEGATO 3: TABELLA 2	21
ALLEGATO 4: TABELLA 3.....	22
ALLEGATO 4: TABELLA 3.....	22
ALLEGATO 5: TABELLA 4.....	23
ALLEGATO 6: TABELLA 5.....	23
ALLEGATO 6: TABELLA 5.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge e quindi anche le manutenzioni ordinarie ancorchè non previste nella programmazione triennale come precisato dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 7/2000 del 17.02.2000; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.;
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge.
3. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari.
4. Gli atti di pianificazione generale sono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
5. Gli atti di pianificazione particolareggiata sono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 3 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. La percentuale di cui al presente articolo è calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi").
2. La quota percentuale incentivante è stabilita nella percentuale del 2,0%.
3. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
6. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad apposita voce del bilancio, oppure sono prelevate dalle somme e disposizione per l'opera.
7. Gli oneri previdenziali, assistenziali e l'IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale saranno finanziati con le stesse risorse con le quali si costituisce il fondo di cui al presente articolo.

Articolo 4 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE

1. Per gli atti di pianificazione generale o particolareggiata, redatta direttamente dall'ufficio edilizia privata ed urbanistica, il fondo è calcolato nella misura del 30% (trenta per cento) sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare

del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

2. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 1969 n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui ai commi 3 - 4 - 5 del precedente art. 2, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio Comunale ovvero dell'Associazione per i piani dell'area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il responsabile del procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad apposita voce del bilancio.
4. Gli oneri previdenziali, assistenziali e l'IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale saranno finanziati con le stesse risorse con le quali si costituisce il fondo di cui al presente articolo.

Articolo 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche e integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al personale facente parte del Dipartimento Interventi Territoriali la predisposizione della progettazione, sia essa preliminare, definitiva o esecutiva, nonché la direzione lavori e la relativa contabilizzazione ed il collaudo finale oltre che i progetti di coordinamento in fase di progettazione e gli incarichi di coordinamento in fase di esecuzione per tutte quelle attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione ad apposito Albo Professionale e solo se il dipendente interessato è in possesso della relativa iscrizione; potrà prescindere dalla predetta iscrizione all'albo solo per i geometri comunali che abbiano cinque anni di anzianità di servizio decorrenti dall'entrata in vigore della L. 415/98 e lo svolgimento o la collaborazione ad attività di progettazione sia in ambiente pubblico che privato e ciò per effetto della disposizione di cui all'art. 7, 1° comma, del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 relativo all'approvazione del Regolamento per la professione dei geometri in riferimento all'art. 17, 3° comma, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di progettazione con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, i Coordinatori del Piano di Sicurezza nella fase della progettazione e i Collaboratori, che si identificano nel personale dipendente dell'Amministrazione che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
4. All'individuazione dei responsabili dei procedimenti si provvederà con apposito incarico del Responsabile dell'Area o del Dirigente del Settore, mentre gli incarichi di pianificazione generale e particolareggiata, progettazione di opere pubbliche, direzione lavori, collaudo e

coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96, verranno affidati dal Sindaco con apposito decreto.

5. Al Responsabile Unico del Procedimento è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento.
6. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire, se necessario, l'Ufficio di Direzione Lavori in cui sono previsti il Direttore Lavori, i Direttori Operativi, gli Ispettori di Cantiere.
7. La nomina dell'Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
8. Nell'ipotesi di carenza del proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile dell'Area o dal Dirigente del Settore, l'incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento a tecnici esterni.
9. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, o dalla conferenza dei Sindaci per la pianificazione d'Area Vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.
10. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
11. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
12. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall'art. 5, comma 8, del presente Regolamento, individuando e nominando il progettista o il gruppo di progettazione ed i collaboratori tecnici ed amministrativi per l'elaborazione dei Piani d'Area Vasta.
13. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall'Associazione.
14. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge 109/94 e dal DPR 554/99 o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge 109/94, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti all'Associazione Intercomunale, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
15. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori

dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

TITOLO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Articolo 6 - RIPARTIZIONE VERTICALE

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Ufficio del Personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento.
3. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definito e specificato, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico come sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
per la adozione del piano	70%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	20%
Ad avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.	10%
Totale generale	100 %

N.B. (in caso non dovessero pervenire osservazioni da controdedurre, la percentuale rimanente verrà attribuita all'approvazione da parte del C.C.)”;

4. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.
5. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è determinata come da tabella 1, allegata al regolamento.

Articolo 7 - PRESTAZIONI PARZIALI

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 109/94, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

Articolo 8 - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici dello 2,0% è ripartita come segue:
 - a) Lo 0,65 % dell'importo a base d'asta al responsabile unico del procedimento;
 - b) Lo 0,90 % dell'importo a base d'asta al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
 - c) Lo 0,45% dell'importo a base d'asta al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia collaborato con il Responsabile del Procedimento allo svolgimento delle sue mansioni o abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - a) il 45 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - b) il 30 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - c) il 25 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, compreso il responsabile del procedimento, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

4. In assenza delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).
5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
6. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuta sempre in ragione delle previste fasi di progettazione, esecuzione e collaudo, in ogni caso in cui è prevista dalla Legge o dal Regolamento di attuazione della Legge la figura del Responsabile del Procedimento, anche qualora l'incarico di progettazione o di direzione dei lavori sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni; mentre non è dovuta la quota al responsabile del procedimento nel caso di incarichi affidati, a professionisti esterni.

Articolo 9 - INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Articolo 10 - COLLAUDO

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 20% per i lavori di manutenzione eseguiti senza necessità di progetto esecutivo e del 25% per gli altri lavori, compresi i collaudi delle opere di urbanizzazione derivanti da Piani Attuativi, tenuto conto che la predetta spesa è posta a carico dei concessionari.
2. Gli incarichi di collaudi dovranno comunque essere affidati ai sensi dell'art. 188 del DPR 554/99.

TITOLO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 11 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge 109/94 e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio tecnico per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Articolo 12 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

- b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
 - c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
 - d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
 - e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
 - f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
 - g) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
 3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dell'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
 4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Articolo 13 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

- A. per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - B. per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
 4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
 5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Articolo 14 - TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero all'articolo 13, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero all'articolo 13, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere la nota di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare

l'emissione del mandato di pagamento di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 15 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Lumezzane - Ufficio tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Articolo 16 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Articolo 17 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
 - a) Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1, comma 1, è diminuito in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive.

TITOLO V - ALTRI ONERI

Articolo 18 - SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Articolo 19 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

Articolo 20 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 109/94, come modificato dall'art. 145, comma 89 della legge n. 388 del 2000, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
2. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi di opere pubbliche mentre i progetti di manutenzione ordinaria e di realizzazione asfalti non sono soggetti alla necessità di copertura assicurativa per la progettazione in quanto non si può verificare errore progettuale, non si prevedono costi di riprogettazione né maggiori costi per varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge 109/94; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara, così stabilita:
 - a)- lavori di nuova costruzione 40 %
 - b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50 %
 - c)- lavori di manutenzione straordinaria 20 %
 - d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30 %
 - e)- altri lavori 40 %
3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.

4. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
6. *Eliminato*
7. E' altresì a carico dell'Amministrazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del responsabile del procedimento.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 21 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI

1. Limitatamente alle fasi procedurali delle opere in corso di realizzazione, il presente regolamento si applica, utilizzando le somme a disposizione (se disponibili) incluse nel quadro economico dei progetti, anche qualora non fosse stato assunto il relativo impegno di spesa sia relativamente alla progettazione che all'assunzione di responsabilità in ordine alla figura del responsabile del procedimento nel caso di progettazione esterna.
2. Gli incarichi già attribuiti saranno disciplinati fino alla loro conclusione dal regolamento in vigore all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
4. Qualora le aliquote del 2,0 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, e del 30 per cento di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento, fossero obbligatoriamente aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo, solo se sarà preventivamente assicurata la copertura in bilancio della maggiore spesa.

Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 Del D. Lgs 267/2000, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - RELAZIONE FINANZIARIA ILLUSTRATIVA

1. Per quanto concerne i maggiori costi presuntivi annuali relativi all'adozione del presente regolamento, si possono stimare i seguenti oneri:
 - a. Per i beni materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani, sono da considerare eventuali spese aggiuntive, in relazione al numero di progetti redatti e quindi per l'Amministrazione non vi saranno spese aggiuntive rispetto a quanto acquistato annualmente con la cancelleria;
 - b. Per gli oneri per l'iscrizione agli Ordini od ai Collegi Professionali di appartenenza: £. 1.200.000;
 - c. Nessun onere aggiuntivo graverà sull'Amministrazione per contributi di solidarietà o assimilabili, in quanto i dipendenti degli Enti Pubblici sono esentati dall'iscrizione alle Casse di Previdenza ed assistenza degli Ordini Professionali in quanto già assicurati dal datore di lavoro (il comune);
 - d. Per gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di opere pubbliche e della progettazione di atti di pianificazione generale: £. 6.000.000;
 - e. Per gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del responsabile del procedimento: £. 8.000.000.

ALLEGATO 2: TABELLA 1

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18,
COMMA 1, DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
- PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - CON PROGETTISTA INTERNO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA						
FASI		IMPORTO BASE ASTA	percentuale complessiva	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA O DIRETTORE LAVORI	COLLABORATORI
		percentuali	2,0%	0,65%	0,90%	0,45%
		€ 100.000,00	€ 2.000,00	€ 650,00	€ 900,00	€ 450,00
PROGETTAZIONE	PRELIMINARE 15%			€ 97,50	€ 135,00	€ 67,50
	DEFINITIVO 20%			€ 130,00	€ 180,00	€ 90,00
	ESECUTIVO 25%			€ 162,50	€ 225,00	€ 112,50
ESECUZIONE	DIREZ. LAV. 25%			€ 162,50	€ 225,00	€ 112,50
	COLLAUDO/CRE 15%			€ 97,50	€ 135,00	€ 67,50
TOTALE SOMMA DA IMPEGNARE:				€ 2.000,00		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				€ 650,00		
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI				€ 900,00		
COLLABORATORI				€ 450,00		
			AMMINISTRATIVI 0,225%	€ 225,00		
			ALTRI COLLABORATORI 0,225%	€ 225,00		

ALLEGATO 3: TABELLA 2

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18,
COMMA 1, DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
- PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - CON PROGETTISTA ESTERNO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA CON PROGETTISTA ESTERNO						
FASI		IMPORTO BASE ASTA	percentuale complessiva	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA O DIRETTORE LAVORI	COLLABORATORI
		percentuali	2,0%	0,70%	0,90%	0,40%
		€ 100.000,00	€ 2.000,00	€ 700,00	€ 900,00	€ 400,00
PROGETTAZIONE	PRELIMINARE					
	15%			€ 105,00	€ 135,00	€ 60,00
	DEFINITIVO					
	20%			€ 140,00	€ 180,00	€ 80,00
ESECUZIONE	ESECUTIVO					
	25%			€ 175,00	€ 225,00	€ 100,00
ESECUZIONE	DIREZ. LAV.					
	25%			€ 175,00	€ 225,00	€ 100,00
	COLLAUDO/CRE					
	15%			€ 105,00	€ 135,00	€ 60,00
TOTALE SOMMA DA IMPEGNARE:				€ 1.100,00		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				€ 700,00		
COLLABORATORI				€ 400,00		
AMMINISTRATIVI 0,20%				€ 200,00		
ALTRI COLLABORATORI 0,20%				€ 200,00		

ALLEGATO 4: TABELLA 3

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI OPERA PUBBLICA

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI OPERA PUBBLICA					
FASI	IMPORTO BASE ASTA	percentuale complessiva	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COLLAUDATORE	COLLABORATORI
	percentuali	2%	0,65%	0,90%	0,45%
	€ 100.000,00	€ 2.000,00	€ 650,00	€ 900,00	€ 450,00
COLLAUDO					
25%		€ 500,00	€ 162,50	€ 225,00	€ 112,50

IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE: € 500,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO € 162,50

COLLAUDATORE € 225,00

COLLABORATORI € 112,50

AMMINISTRATIVI 0,225% € 56,25

ALTRI COLLABORATORI 0,225% € 56,25

ALLEGATO 5: TABELLA 4

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI PROGETTO DI MANUTENZIONE SENZA PROGETTO ESECUTIVO

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI PROGETTO DI MANUTENZIONE - SENZA PROGETTO ESECUTIVO					
---	--	--	--	--	--

FASI	IMPORTO BASE ASTA	percentuale complessiva	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COLLAUDATORE	COLLABORATORI
	percentuali	2%	0,65%	0,90%	0,45%
	€ 100.000,00	€ 2.000,00	€ 650,00	€ 900,00	€ 450,00
COLLAUDO					
20%		€ 400,00	€ 130,00	€ 180,00	€ 90,00

IMPORTO TOTALE DA IMPEGNARE: **€ 400,00**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **€ 130,00**

COLLAUDATORE **€ 180,00**

COLLABORATORI **€ 90,00**

 AMMINISTRATIVI 0,225% € 45,00

 ALTRI COLLABORATORI 0,225% € 45,00

ALLEGATO 6: TABELLA 5

**ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
- PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA						
FASI		IMPORTO BASE ASTA	percentuale complessiva	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA O DIRETTORE LAVORI	COLLABORATORI
		percentuali	2,0%	0,65%	0,90%	0,45%
		€ 20.000,00	€ 400,00	€ 130,00	€ 180,00	€ 90,00
PROGETTAZIONE	PRELIMINARE 15%			€ 19,50	€ 27,00	€ 13,50
	DEFINITIVO 20%			€ 26,00	€ 36,00	€ 18,00
	ESECUTIVO 25%			€ 32,50	€ 45,00	€ 22,50
ESECUZIONE	DIREZ. LAV. 25%			€ 32,50	€ 45,00	€ 22,50
	COLLAUDO/CRE 15%			€ 19,50	€ 27,00	€ 13,50
TOTALE SOMMA DA IMPEGNARE:				€ 300,00		

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€ 97,50
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	€ 135,00
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	€ 67,50